



N. 245/19 SENT. LAV.
N. 2482/11 CRONOL.
N. 1618/13 R.A.C.L.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA**

Sezione Lavoro

Il Giudice dott. Luca Gurrieri all'esito dell'udienza di discussione del 1.03.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dandone integrale lettura, nella causa iscritta al n. 1618/2013 R.G.

promossa da

GRECO ROSA, nata ad AUGUSTA il 10/01/1953, c.f. GRCRSO53A50A494A; elettivamente domiciliata in VIA SEN. GIUSEPPE MAIELLI n. 12, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ANTONUCCIO (c.f. NTNGPP77E10C351C), che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo

ricorrente

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa, C.F. 00833920150 e P.IVA 04739330829, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; elettivamente domiciliata in VIALE SANTA PANAGIA n. 136/F, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. FABIO FAZZINA (c.f. FZZFBA73P07I754P), che la rappr. e dif. per procura in atti

resistente

e nei confronti di

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, in persona del Presidente *pro tempore*; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90 SIRACUSA, presso la locale sede I.N.P.S., rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. MRCVNI68B01I754V)

chiamato-resistente

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso introduttivo Greco Rosa ha proposto opposizione avverso le iscrizioni a ruolo n. 1/2005 relativo a premi INAIL, sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno 2005, complessivamente pari ad € 18,63,

nonché nn. 90/2000, 529/2000, 130/2002, 201/2004, 420/2004 e 417/2005 relativi a contributi INPS, sanzioni, interessi ed accessori per gli anni 2000, 2002, 2004 e 2005, contestando il diritto dell'Agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata e chiedendo l'annullamento delle menzionate iscrizioni a ruolo per: 1) omessa preventiva notifica delle cartelle di pagamento; 2) difetto di sottoscrizione dei ruoli; 3) prescrizione della pretesa creditoria.

Si è costituito in giudizio l'Agente della riscossione, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza, in capo alla ricorrente, dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ; rilevava in particolare, che nessuna rivendicazione nei confronti dell'opponente era stata avanzata dagli Enti previdenziali o dal concessionario della riscossione dopo la notifica delle cartelle esattoriali; nel merito, comunque, chiedeva il rigetto del ricorso.

Integrato il contraddittorio con INPS, detto Ente si costituiva, eccependo anch'esso l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ; parte ricorrente, infine, rinunciava ad ogni azione nei confronti di INAIL.

Si osserva che dalla produzione INPS emerge che i ruoli sono confluiti in cartelle di pagamento, regolarmente notificate alla ricorrente nel 2008; sono ampiamente spirati, con riferimento ad esse, i termini per proporre le opposizioni di cui agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, con la conseguenza che gli accertamenti ivi contenuti sono, oramai, intangibili.

Con riferimento alla eventuale prescrizione successiva (cioè eventualmente maturata successivamente alle notifiche predette; allo stato degli atti sembrerebbe effettivamente maturata), essa potrà essere oggetto di esame solo ed esclusivamente nel caso in cui gli Enti convenuti procedano ad *ulteriori* atti esecutivi (o propedeutici all'esecuzione), impugnando tali ulteriori atti nelle competenti sedi, non riscontrandosi, in difetto di tale presupposto, interesse all'azione.

L'opposizione è, pertanto, inammissibile, per le ragioni indicate (tardività e difetto di interesse).

La peculiarità della controversia, le questioni di diritto affrontate e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1618/2013 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara l'opposizione inammissibile;



spese compensate.
Siracusa, 1/03/2019

Il Giudice
dott. Luca Gurrieri

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of connected, wavy lines that extend to the right.